

Ai nostri clienti

Bressanone, il 29/01/2024

Legge di bilancio 2024

Gentile cliente,

il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore, fatte salve diverse decorrenze specifiche, la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la cosiddetta Legge di Bilancio 2024.

Con questa circolare vorremmo darvi una breve panoramica dei cambiamenti più importanti nel campo del diritto del lavoro.

In più delineiamo le modifiche previste in tema di fiscalità, imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e ulteriori esoneri contributivi.

1) ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 1, comma 15)

Si tratta, come già in passato, **dell'esonero**, per il periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, **sull'aliquota dei contributi previdenziali** IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) dei dipendenti pubblici e privati (non vi rientrano i lavoratori domestici).

In concreto si tratta di un

- **esonero del 7%** nei casi in cui la retribuzione **imponibile non supera il limite mensile di 1.923 euro**;
- **esonero del 6%** nei casi in cui la retribuzione **imponibile mensile** supera i **1.923 euro** ma rimane sotto i **2.692 euro**.

Rileva però ricordare che **l'esonero non si applica sul rateo della 13ma mensilità**, indipendentemente che essa sia prevista in un'unica soluzione o liquidata mensilmente.

Dott. Manfred Psailer
Dott. Oliver Geier
Dott. Norman Damiani

Dott. Lukas Achammer
Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Miriam Stockner
Dott. Dominik Spiess

www.pg-partner.it
info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone
Julius-Durst-Straße 6
Via Julius Durst 6
Tel. +39 0472 274 000
Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco
St.-Johannes-Str. 23a
Viale S. Giovanni 23a
Tel. +39 0474 976 097
Fax +39 0474 976 986

Mailand / Milano
Meeting room
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.
Partita IVA & Cod. fisc.
IT 02249530219

2) NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS (art. 1 commi 16 - 17)

La nuova normativa prevede che non fanno parte del reddito dei dipendenti, e di conseguenza sono **esenti da imposizione fiscale e contributiva**, per un **massimo di 1.000 euro** nel periodo di imposta 2024,

- il valore dei beni concessi e dei servizi prestati ai dipendenti;
- gli importi concessi o rimborsati ai dipendenti da parte dei datori di lavoro per il saldo delle utenze domestiche idriche, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite indicato viene innalzato a **2.000 euro** quando si tratta di un **dipendente con figli fiscalmente a carico**, anche se adottivi, affidati, o riconosciuti perché nati fuori dal matrimonio. A tal riguardo è necessario che il dipendente indichi esplicitamente al datore il codice fiscale di essi.

Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

3) DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (art. 1 comma 18)

Per questo tipo di premi ai dipendenti privati e per gli importi liquidati nell'ambito della partecipazione agli utili dell'impresa nell'anno **2024** è prevista la riduzione **dal 10% al 5%** dell'**aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, così come delle addizionali regionali e comunali**. Si tratta di somme corrisposte in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali.

Vanno ricordati i seguenti limiti:

- l'imposta sostitutiva può essere applicata se il reddito del dipendente, nell'anno precedente, **non abbia superato gli 80.000 euro**;
- il **limite annuo di importo che può essere tassato col 5% è di 3.000 euro (lordi)**;
- **4.000 euro** se le imprese coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

4) DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO (art. 1 commi 21- 25)

Per i dipendenti del settore

- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- del turismo,
- degli stabilimenti termali,

viene confermato per il 2024

- l'esenzione fiscale del **15% delle retribuzioni lorde corrisposte** per il **lavoro notturno e per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.**

Il lavoratore, per poter usufruire del trattamento in oggetto, deve fare domanda esplicita al datore di lavoro.

5) CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (art. 1 commi 60 - 62)

L'Agenzia delle Entrate e l'INPS pianificano la **piena interoperabilità delle rispettive banche dati** per lo scambio e l'analisi dei dati, con lo scopo di limitare l'evasione fiscale nell'ambito del lavoro domestico. A tal riguardo l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall'INPS.

6) COMPENSAZIONI DI CONTRIBUTI E TASSE TRAMITE MOD. F24 (art 1 comma 94, 97 e 98)

Sono introdotte determinate restrizioni in relazione alle compensazioni tramite il **modello F24.**

Con decorrenza **dal 1° luglio 2024**, per quel che riguarda la **compensazione dei crediti INPS e INAIL**

- vi è l'obbligo di **utilizzare solamente i servizi telematici dell'Agenzie delle entrate.**

Attenzione poi alle **nuove tempistiche** previste dalla legge:

i **crediti INPS dovranno essere compensati**, indipendentemente dall'importo,

- da parte dei **datori di lavoro NON agricoli**
 - **dal 15° giorno successivo alla denuncia dei dati retributivi all'INPS (UniEmens)** o dal quindicesimo giorno dopo la sua presentazione, se tardiva (dunque non subito);
 - dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

- dai **datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata**
 - a partire dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola connessa al credito;

- dai **lavoratori autonomi e** iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai **liberi professionisti** iscritti alla Gestione separata INPS
 - a partire dal 10° giorno dopo quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito deriva.

I **crediti INAIL, di qualsiasi importo**, possono essere invece compensati se il **credito** certo, liquido ed esigibile è

- registrato negli archivi del predetto Istituto.

Si deve inoltre tener conto del fatto che **dal 1° luglio 2024 NON è più possibile** fare la **compensazione tramite Modello F24** dei **crediti tributari e contributivi nei casi**

- di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione
 - per **importi complessivamente superiori ad 100.000 euro** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

7) CONGEDO PARENTALE (art. 1 comma 179)

Attualmente viene concesso, ai **genitori** che fruiscono **alternativamente** del congedo parentale, il diritto a **un'indennità pari all'80% della retribuzione** per un mese.

Ora la legge di Bilancio 2024 introduce, in aggiunta,

- un'indennità corrispondente al **60% del salario** (invece del 30% attualmente previsto)
 - per **un mese**
 - ed entro il **sesto anno di vita** del bambino.

E **solamente per l'anno 2024** questo mese in aggiunta potrà essere retribuito con un'indennità corrispondente al **80% della retribuzione** invece del 60%.

Questa nuova disciplina si riferisce solamente ai lavoratori che terminano **il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità** dopo il **31 dicembre 2023**.

8) DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (art. 1 commi 180 - 182)

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 vige un **esonero pari al 100% dei contributi previdenziali**

- a carico delle **lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli**, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- nel **limite massimo di 3.000 euro annuali**, riparametrato su base mensile.

Una particolarità:

per i **periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, l'esonero è usufruibile anche in caso di

- **due figli**, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio minore.

La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

9) ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO (art. 1 commi 191 - 193)

I **datori di lavoro privati** che, negli anni tra il 2024 e il 2026, assumono

- **donne disoccupate vittime di violenza** e beneficiarie del cosiddetto reddito di libertà,

- sono **esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS**, fino a un massimo di 8.000 euro annui, applicato su base mensile.

L'esonero viene accordato **a partire dalla data di assunzione** e per

- **12 mesi**, se si tratta di un contratto a tempo determinato;
- **18 mesi**, se il contratto determinato viene trasformato in indeterminato;
- **24 mesi**, se si tratta di contratto indeterminato.

Da ricordare: nell'ambito di prima applicazione l'esonero può essere applicato anche alle donne vittime di violenza, le quali hanno goduto del **reddito della libertà nel 2023**.

L'esonero non riguarda invece i contributi INAIL e l'aliquota delle prestazioni pensionistiche resta ferma.

10) PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UCRAINI (art. 1 comma 395)

I permessi di soggiorno emanati causa protezione temporanea dei cittadini ucraini, con **scadenza il 31 dicembre 2023**,

- vengono **prorogati fino al 31 dicembre 2024**;
- possono essere trasformati in specifici permessi per lavoro;
- possono perdere efficacia se a livello Europeo viene prevista la cessazione della protezione temporanea finora accordata.

11) FONDO PER EMERGENZE IN AGRICOLTURA (art. 1 commi 443 - 445)

È istituito un **Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura** nate da eventi imprevedibili, allo scopo di **sostenere gli investimenti** delle imprese che operano nel **settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca**.

Le condizioni e i criteri di accesso ai mezzi finanziari ivi stanziati verranno definite con appositi decreti.

12) DEDUZIONE DEL 20% SUL COSTO DEL LAVORO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per le **assunzioni a tempo indeterminato**, da gennaio e per tutto il 2024, si può usufruire della **deduzione del 20% del costo del lavoro**.

Nei casi di persone che rientrano in determinate categorie meritevoli di tutela, si applica una ulteriore maggiorazione del costo deducibile nei limiti del 10%.

La deduzione si rivolge

- alle imprese (società di capitali, enti commerciali, società di persone e imprese individuali, anche familiari)
- e a coloro che esercitano arti e professioni.

Da ricordare che si applica alle imposte sui redditi (IRES o IRPEF), ma non all'IRAP.

Oltre alla stipula di un nuovo contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato **è necessario inoltre**

- **un aumento del personale** - il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 deve essere maggiore rispetto alla media dell'esercizio 2023,
- che il **numero totale dei dipendenti** (compresi quelli a tempo determinato) al 31 dicembre 2024 **sia superiore** a quello medio del 2023.

Il calcolo avviene applicando il 20% al minore dei seguenti due elementi:

- a) il costo totale dei neo-assunti nel 2024, che comprende stipendi, contributi e altre spese connesse (principio di competenza per le imprese e in contabilità ordinaria; principio di cassa per i professionisti);
- b) l'incremento del costo totale del personale iscritto a conto economico nell'esercizio 2024 rispetto al 2023.

Conviene constatare che se l'elemento b) resta negativo, nessun beneficio fiscale si potrà ottenere dalle nuove assunzioni.

L'agevolazione viene concessa nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e riguarda solo le imprese o i professionisti che, nel periodo di imposta 2023, hanno svolto l'attività per almeno 365 giorni.

DECRETO FISCALITÀ INTERNAZIONALE (D. Lgs. 209/2023)

a) Modifiche ai criteri di individuazione della RESIDENZA FISCALE delle PERSONE FISICHE

Sono state pubblicate **novità in ambito di pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche** (IRPEF). Si stabilisce che **sono obbligate a pagare** tali imposte i soggetti che

- hanno, per **la maggior parte del periodo d'imposta, la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti:**
 - significa che a partire da 183 giorni nasce il dovere di pagare l'IRPEF;
 - al fine del computo del periodo vanno considerati anche le frazioni di giorno, di conseguenza in caso di una frazione che supera la mezza giornata si dovrà computare un giorno intero.
- salvo prova contraria, si presumono **altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte** del periodo di imposta **nelle anagrafi della popolazione residente.**

b) Nuovo regime agevolato a favore dei lavoratori impatriati – art. 5

Le persone che, **a decorrere dal periodo di imposta 2024**, trasferiscono la residenza in Italia e producono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e redditi di lavoro autonomo

- potranno **pagare le imposte e i contributi sociali solo sul 50% del loro compenso.**

Questo però solo in presenza delle seguenti **condizioni:**

- i lavoratori non devono aver avuto la loro residenza fiscale in Italia **nei tre periodi d'imposta precedenti** il loro trasferimento. Se il datore di lavoro corrisponde a quello per il quale il soggetto ha lavorato all'estero il periodo di permanenza obbligatorio all'esterno del territorio italiano si alza a sei o sette periodi;
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno **cinque anni;**
- l'attività lavorativa deve esser prestata per la **maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;**
- i lavoratori devono essere **altamente qualificati o specializzati;**

- si deve essere **iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)** o aver avuto residenza fiscale in uno Stato estero con il quale esiste una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

In aggiunta viene prevista una **detassazione del 60%** nel caso in cui il lavoratore trasferito ha **figli minori residenti in Italia**.

L'agevolazione è **applicabile per 5 anni**, a partire dal primo periodo di imposta nel quale è stato fatto il trasferimento della residenza fiscale.

REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024 (D.Lgs. n. 216/2023)

Sono state introdotte modifiche alla tassazione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), con una disciplina **che ha valenza per il solo periodo d'imposta 2024**:

Novità scaglioni IRPEF

	reddito	aliquota
Primo scaglione	<= 28.000 euro	23%
Secondo scaglione	oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
Terzo scaglione	oltre 50.000 euro	43%

Le altre novità riguardano:

Oggetto	importo	condizioni
Detrazione d'imposta lavoro dipendente e assimilato	aumento della detrazione annuale da 1.880 a 1.955 euro	per i redditi fino a 15.000 euro
detrazioni per determinati oneri (nella dichiarazione dei redditi)	riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante per determinati oneri:	per redditi > 50.000

	es. erogazioni liberali in favore dei partiti politici; premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi; oneri per i quali la detrazione è fissata nella misura del 19%	
trattamento integrativo per redditi di lavoro dipendente e di alcune tipologie di reddito assimilato	spetta quando l'imposta lorda è superiore alla detrazione prevista nel 2023 (1.880 euro)	Per redditi < 15.000
Regioni e Province Autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale	termine per modificare gli scaglioni e le aliquote: 15 aprile 2024	

Restano invariate le norme

- sulla detrazione per figli a carico (di età pari o superiore a 21 anni);
- così come quelle sulla detrazione per il coniuge a carico e la detrazione per altri familiari a carico.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE/TRASFORMAZIONE DI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (circolare INPS n. 111 del 29 dicembre 2023)

Il **Decreto Lavoro** n. 48/2023 aveva **introdotto**, allo scopo di sopperire all'esclusione di certi gruppi sociali, dal 1° settembre 2023 il **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**, e in **più l'Assegno di inclusione (ADI) a partire dal 1° gennaio 2024**.

I datori di lavoro

- imprenditori,
- associazioni culturali, politiche, sindacali, di volontariato, studi professionali, ecc.

- agricoli,
- Agenzie per il lavoro,
- Istituti di Patronato,
- Associazioni senza fini di lucro,
- enti del Terzo settore e imprese sociali,

che **assumono, dal 1° gennaio 2024**, persone le quali **usufruiscono del SFL o dell'ADI**,

- con contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato o di apprendistato**,
 - beneficiano **dell'esonero del 100% della loro quota dei contributi previdenziali** INPS, fino a un massimo di 8.000 euro all'anno, per 12 mesi,

- con contratto **determinato o stagionale**,
 - beneficiano dell'esonero **del 50% della loro quota dei contributi previdenziali** INPS, fino a un massimo di 4.000 euro all'anno, per 12 mesi e mai prolungato oltre la fine del rapporto di lavoro,


- **trasformando** un contratto **determinato in indeterminato**,
 - beneficiano dell'esonero **del 100% della loro quota dei contributi previdenziali** INPS, **in aggiunta all'esonero del 50% della contribuzione** per il periodo di durata del contratto determinato o stagionale.

Per poter beneficiare di questi vantaggi i datori di lavoro devono **comunicare** per tempo se il nuovo **dipendente** rientra tra i **beneficiari del Sostegno per la formazione e il lavoro (FL) o dell'Assegno di inclusione (ADI)**.

La misura ha valenza anche per i rapporti di lavoro in somministrazione.
L'esenzione non si applica ai versamenti contributivi INAIL.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,
Psaier Geier Partner

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned to the left of the typed name 'Psaier Geier Partner'.